

Da Seminara per andare a Galatro, paysa per Polistena per diritto

Da Seminara per andare a Geraci paysa per Terranova

Da Seminara per andare alla Evocrenia, Castellverre &c. paysa per Polistena per diritto

E però ho pensato (giacchè il mio P. Guardiano non è ancor venuto) di pregare la P. M. R. affinché colla sua prudenza e carità disponga le cose in maniera che a niuno sia fatto gravame. Non dico questo, che ciò non ostante, se codesto P. Guardiano, e molto più ella M. R. volesse servirsi di questo Convento, non fussero i Padroni, che anzi questo è il mio desiderio, poter loro in molte cose ubbidire; ma dico solo che fuori di questo caso, mi pare che ognuno debba contenersi fra suoi limiti, come non dubito che succederà per mezzo della P. M. R. Intanto esibendole, ogni mia più umile servizio, e profondo rispetto, e ossequio, e col bacio delle S. m. paysa a dirmi

Epist. 158. 3

Il Definitor risponde che sarà per far osservare il solito e cerca scusa dell'abbaglio

Seminara 4. xbre 1568. Il P. M. R. Franc. da Malta al P. Vic.

Non v'è fu mia intenzione che dovesse col Convento trattare più straordinarij nell'associamento de' frati; e l'ultimo associamento per così fu abaglio di questo mio P. Guardiano. Resti pure V. P. R. accertata che in appresso tanto si fuori, quanto è dato stabilire nel decreto di associa-

mento. e pregandola compatire l'abaglio, ed offerendomi
in che vaglio a servirla cordialm. abbracciandola co' pienezza di
vera stima, mi resto

Epist. 159

Al. Equad. Di Melicocca ^{assicura} di avere al Decreto
Melicocca 6. Xbre 1765. Al P. Equad. Di Melicocca Carlo da
Annam al P. Vic. Di Terran.

Ricevo la sua stima, e di quanto mi dice, io non ho
colpa. Per l'avvenire farò secondo il dovere. Ed ansioso
de' suoi comandi co' piena stima mi resto

Epist. 160

Relazione de' Stabilimenti fatti dalla Repubblica di
Venezia per i Regolari.

Terran. 5. Giugno 1769. Al P. N. Fr. Egnaldo.

Ho ricevuto già distinto ragguaglio della riforma fatta in Venezia
de' Regolari, fatta capitare a un mio Amico, da cui mi s'è comunicata
da un mio Religioso dimorante in Roma: Le trascrivo dunque si la let-
tera diretta ad esso mio amico, si la relazione di essa riforma.

Roma 4. Aprile 1769. Al P. Gaetano - M. da S. Agata Fr.
Bionda Venezia

Alfinche V. P. N. / per cui conyenno distinta stima, e rispetto / resti in-
teza del piano, e de' verdici stabilimenti fatti dalla mia Repubblica
rapporto a' Regolari: ho giudicato bene di spedire la stessa rela-
zione venutami dalla Dominante per renderla servita più a dovere
La prego continuarli il dilei propizio favore, mentre da co' sen-
timenti della più ossequiosa cord. unito al P. Revere Savergiana

Brevi, quelle che capitassero in progresso. E s'intendera sopra questo gravissimo punto libero inteval l'arbitrio, ed incaricata la coscienza degli Ordinarij medesimi. Ben certo questo Consiglio che a tale Deliberazione, la quale per gravissimi Oggetti di retto governo si prende, saranno per uniformarsi. Preletti uniti con quella prontezza che e dovuta.

- 11. Resta all'incontro confermata ne Superiori degli Ordini regolari la Ispezione, e governo di tutto cio, che appartiene la disciplina del chiostro; e saranno in piena faculta d'uyare delle mortificazioni, e penitente canoniche sopra i membri della propria famiglia. Ma non potranno mai poyare a processi formali, sentenze, retentioni, e castighi effettivi, come quelli, che dipendono dalla sola contriva potesta temporale, permettendosi per altro in ogni loro occorrenza, e vicorsi alla stessa, tanto per li casi occorsi, quanto per quelli, che succedessero, e si terra aperto l'adito anche per modi segreti a Tri. bunali, e Magistrati cosi civili, che criminali. Dichiarando il Senato inefficace, e prosritto ogni contraria Costituzione, e comandando sotto pena di pubblica disgrazia, che non siano impediti li Richiami degli Aggravati al proprio Principe, ne sentenze, e sentenze che venissero fuori di Stato, ne mandati altrove Processi, ne mantenute Carceri dentro li Monasteri, e le quali immediatamente ovi que gistesero dovranno esser fatte demolire dal Magistrato sopra i Monasteri in Venezia, e Dogada, e dal Rettore, Capis di Provincia ne gli altri luoghi.
- 11. E perche imoleo imperra al vero servizio di Dio Signore, e a quello dello Stato, il purgare possibilmente quei gravi sconcerti, che vengono cagionati dall'cia troppo verde, di quelli, che legandosi co' voti solenni ad una vita immutabile privano se stessi, e perpetua della liberta, e delle sostanze, e si tolgono insieme an doveri della Societa Civile, perciò continuando per ova la sospensione delle vestizioni per le religioni men-

ed a Sr. Michele compagno, costantemente riprotesto.
 Copia fedele della parte presa nell' ultimo Consiglio de' Pregadi
 in materia degli Ordini Regolari. In
 Pregadi 7. 7bre 1766.

Gli Oggetti di Religione, e di Stato, e di universale economico
 bene cōtemplati dal Senato nel Decreto 10. 7bre 1765, e nella
 legge del maggior Consiglio 20. 7bre dell' ides. anno, chiama-
 rono la pietà, e la vigilanza pubblica a prestar esame sopra
 le condizioni, e qualità, colle quali entravano gli Ordini Rego-
 lari nel Dominio nostro: sopra i cambiamenti introdotti nel
 sistema delle loro istituzioni; e sopra i motivi della loro eccen-
 dente dilatazione: e sopra la infelice decadenza della disciplina
 claustrale. Necessario per tanto riconoscendosi, di toglhere i di-
 sordini generalm- invalsi contro le intenzioni del governo, e di
 ricondurre possibilmente le cose allo spirito delle Sante voglie da
 lor professate, in riflesso delle quali furono accolte, accarezzate
 e protette in ogni tempo: e il deviare dalle quali non può riuscire,
 che sommar. nocivo allo spirituale, e temporale dello Stato.
 L'andera Parte

1. che restino, e restati in pubblico nome, li Reomi Patriarcali, Arci-
 vescovi, e Vescovi, di questo Dominio di risentare nel libero, e pie-
 no esercizio della loro podestà sopra li regolari tutti, niuno ec-
 cezzuato, comovanti nelle rispettive Diocesi, in tutto ciò che ri-
 guarda l'amministrazione de' sacramenti, le cose sacramentali, l'
 uso delle censure, il ministero della predicazione, e la visita delle
 loro chiese, e sacrestie: per quel che concerne le sud. cose spirituali.
 Poichè è pubblica risoluta volontà di no' ammettere nel nro Dominio
 nelle dette materie esenzione alcuna dalla ordinaria loro Giurisdizione.
 A qual fine saranno considerate da ora innanzi per inefficaci tutte
 le carte già introdotte, e che facessero effetto contrario. Ne po-
 tanno essere ammesse o registrate nell' Ufficio della Revisione de'

312
dicianti, e questuanti comandati col decret. 20. d'Novembre. 1767. si sta-
bilisce, che in tutti gli ordini regolari tanto di quelli nelli quali in
ova la vestizione è permessa quanto degli altri ne quali è vietata
altrorché saranno restituiti alla prima libertà, no potrà alcuno, in
avvenire esser accettato, ne vestito, in veruno de' detti Istituti Re-
golari, o Congregazione che viva in Comunità; se no avrà almeno l'
età di 21 anno compiuto; e nessuno parimenti potrà fare la pro-
fessione se non entrato in quella di anni 25. Onde vi sia ragio-
nevole sicurezza di maturità, e costante risoluzione, e di vero pro-
gredo, e sano fervore nella vita abbracciata. Nella condizione
delle Professioni poi no s'intenderanno compresi quelli che fossero
già vestiti. Ste prima di quella prefissa età potrà alcuno soggior-
nare ne' Monasteri, e Conventi; ne vero sotto coloro di studio, di
educazione, e servizio; eccettuati quelli ne quali col pubblico de-
creto sieno eretti Seminarij, e Collegi publici. Altrimenti ogni per-
sona sarà scacciata; e li Superiori avranno lo sfratto dal dominio
no col mezzo del Magistrali, o del Rettore, nella cui giurisdizio-
ne sarà trovata la disubbidienza. Da questa legge no possa darsi
dispensa alcuna, se non ne compare sola premissa Collegio, ed in se-
nato colli cinque voti de' voti.

IV. Tutte le vestizioni poi, la professione, la professione, e gli studi do-
vranno esser fatti nello Stato della Repubblica, no potrà esser acce-
tato alcuno il quale non fusse suddito italiano, ovvero alterasse il
numero delle tasse di famiglia, o della Prova che saranno fissate dalla
pubblica autorità. Dichiarandoli in capiti di stampa, aggregazione di
scholaria, e di qualunque altro grado, e voce quelli i quali dopo que-
sta legge si vestissero, professassero, studiasero fuori di stato, e pren-
desero la laurea Dottorale senza li metodi, e le forme co' più leggi e
Decreti prescritte in nella Università mia di Padova. Dovendo corre-

lativam. a tutto ciò esser comprovato il nome la patria, e la età al
 Magistrato sopra i Monasterj, e fatti i Certificati, e registri necessary.

1. Per assicurare la compiuta osservanza delle molteplici leggi restrittive alla superiorità Sorathiere, e per importanti rispetti alvegi d' interna economia, li monasterj, e famiglie suddette, dovranno sempre avere Superiori Economi Provinciali, parimenti Suditi, nativi, e domiciliati in Stato. Dovendo a tal fine separarsi da ogni unione, e promiscuità co' provincie Sorathiere, e riunirsi alle nostre, ovvero stabilirsi in Congregazioni separate, come fosse trovato più espediente. Altrimenti sarà proceduto alla loro estirpazione.

VI. Gli uffizj necessary al governo delle rispettive provincie siano eletti per voti secreti, ed all' tempi stabiliti dalle proprie Costituzione ne' Capitoli, e Congressi Provinciali. E li Superiori, Vicarij, Economi, Procuratori, e Secretari de' Conventi, e Caje religiose siano eletti nell' istesso modo in diffinitivi Provinciali, o vero da' Capitoli de' rispettivi Conventi e Caje, conforme ricerca il proprio Istituto. E così i vocali, come gli eletti siano sempre sudditi nativi, dovendo da qui innanzi cessare la qualità de' Conventi Generalij: che dovranno intendersi incorporati nella Prova, e soggetti alla vigilanza del Provete dirovante nello Stato suo. Non potrà alcuno esser confermato nell' uffizio stesso se no' dopo la consumacia di tanto tempo, quanto è prescripto dal proprio Istituto. Per conservazione del qual ordine conosciuto necessario a togliere il dispendio di alcuni pochi, e la viziosa circolazione delle cariche, non saranno più ammesse ubbidienze provenienti di fuori, ne dispense di qualunque genere contro la presente disposizione. E ne meno accettati Visitatori, Presidenti, Vicarij, e altri Commissarij, e Correttori mandati pur di fuori sotto qualunque nome, e pretesto. Riservandosi il serrato di ricercare l' Opera di tali Dispensatori al Sommo Pontefice, ovvero a' Capi Generali degli Ordini de' quali quadrava il bisogno della disciplina claustrale delle caje religiose del suo

Dominio con richiedesse.

- VII. Gli Istituti d'essi Mendicanti, Le Congregazioni e Compagnie le quali sono entrate in uso, e privilegio di godere beni, ed emolumenti stabili, avendo beni sufficienti al numero, che sarà prefisso, saranno incapaci di esercitare queste. Preservando di provvedere con altra dicitazione deliberazione alle rispettive queste di questi altri Ordini, che non godono possessioni stabili, e chiamarsi questuanti: onde non siano indiscretamente gravati i secolari, e singolarmente i poveri - Ulteriori.
- VIII. La equanimità di Stato, e la Carta Comunità di vita essendo il nerbo della disciplina, dovrà da qui innanzi essere osservata inalterabilmente in tutte le famiglie Regolari senza distinzione d'alcun individuo, come si vede col molta edificazione, e tranquillità praticarsi in molti Conventi ben regolati, ed esemplari d'alcuni Istituti. Potendo soltanto aver luogo gli Onorarij, che saranno trovati convenire per gli uffizj di governo, e di Chiesa, e d'esser concessa qualche prerogativa di precedenza, anzianità, e stanziamiento migliore a i Graduati e più vecchi, conforme alla consuetudine che fosse obbediente del proprio Istituto.
- X. Li Monasterj, ed Ospizj situati in qualunque luogo di questa Città del Vogado della Terra Firma, e dell'Istria: li quali secondo la differenza loro qualità sopra espressa non hanno possedimenti, o queste bastanti ad alimentare 12 Religiosi; e non possono perciò osservare perfetta Comunità relativamente alla massima indicata nel Decreto 30 Gen. 1766 saranno evacuati, ed aboliti. Le abitazioni e le rendite loro applicate all'alimento de' Padri suddetti in usi oggidì legalmente stanzati; ovvero a soccorso di chiese parrocchiali, ed altri usi pii, e caritatevoli. Al quale oggetto la deputazione straordinaria esibirà poi al Senato la nota de' medesimi e suggerirà parte a parte li modi della estinzione e di chi da so-

dirivisi, no essendo forse ogni luogo soggetto dell' istessa provvidenza
 X Coll' oggetto medesimo di no' distaccare li Religiosi dalla disciplina, ed
 unione claustrale, resta loro severam. inhibito di poter esercitare
 Parrocchie, e Cura d' Anime in quei luoghi dove no' e' convenua-
 lita del proprio Istituto, cioè dove no' sono 12 Figli scanziani nel
 monastero: Eccezzate le parrocchie de' Minori Osservanti, e Riforma-
 mati nelle confinazioni della Dalmazia ed Albania per pubblici ri-
 guardi permesse. Dovendo alle parrocchie, e cure d' anime de' luoghi
 ove non e' la sopradicthata conventualita nominarsi da' Religi-
 osi regolari a' quali appartiene la nomina, Preti Sudditi nati
 e presentati dentro lo spazio di 6 mesi, computati dal giorno pre-
 sente, all' approvazione degli Ordinarij Diecesani, con assegnamento
 di Congua sufficiente. Sopra dicte li pubblici rappresentanti sono in-
 caricati di usare la piu esatta vigilanza, e allontanare dopo quel
 termine qualunque regolare che no' fosse stato mosso, colla sostituzione
 come sopra, di sacerdoti secolare.

XI. Meritando finalm. riparo anche il pernicioso disordine invero
 di mandarsi fuori di stato sotto il pretesto di varie occorrenze il
 denaro, ch' e' necessario all' alimento de' Religiosi Sudditi nati. Sono
 per cio' strettam. incaricati li superiori, e gli altri Padri, a quali in-
 combe di conservare l' economia, e lo stato buono delle lor famiglie di
 non pagare altre imposte, e contribuzioni, che quelle permesse da'
 pubblici decreti in pena della immediata deposizione dell' officio, e grado
 e di essere anche severam. puniti; quando nella revisione de' conti
 a quali anche straordinariam. dal Magistrato sopra i Monasteri,
 potranno sempre Essi Superiori, essere adretti / o per altre cognizioni,
 che derivassero al Magistrato medesimo, si trovassero essere in questa
 parte inobbedienti.

E perchè da nessuno sia professata ignoranza sarà la presente Stam-
 pata, e pubblicata. Indi fatta tenere a' Prelati, Decani, e diffusa
 in tutti li Monasteri, Conventi, e Case di Religiosi, regolari esistenti
 nelle rispettive Diocesi dal Magistrato sopra i Monasteri rispetto alla
 Dominante, ed al Vogado: e dalli pubblici Rappresentanti Capitoli di Pro-
 vincia quanto alla Terra ferma, ed all' Isola. E sarà pur data al
 Sario del Consiglio sopra intendente alla revisione de' Breui, ed alli Con-
 sultori In jure per lume, e reletora executione. = Giacomo In-
 cato Secr. = a di 9. 7bre 1764 = Pubblicata sopra le scale di
 S. Marco e di Priato per Gio: Gaet: Pace Comandador Publico.

Questa dunque fu la disposizione di quella Repubblica: se
 la seguiranno altri Regnanti si da a vedere: benchè potrà es-
 sere che colla creazione del nuovo Pontefice il Cardinal Gaucarelli
 Minor Conventuale, che chiamossi Clemente XIV., ben visto dalla
 Corone: potrà hess accadere che si pigli di comun consenjo qual-
 che temperamento, e delle tante idee di riforme sparse e disse-
 minate da per tutto, per cui veniva a distruggersi più tosto la
 religione che a edificarsi: di esse dico, o no' se ne darà effetto
 a niuna, o si formerà un piano di consenjo del Papa, e de Re-
 gnanti che termini a gloria di Dio, e vero miglioramento degli
 Ordini Regolari.

Intanto gradisca questa mia attenzione, e resto

Nota

Vengo avvisato dal mio B. Guard. Enrico da Reggio, che or è ero-
 na in Napoli per certa sua indisposizione, come da Napoli sia
 uscito già il dispaccio che i Regolari nelle cause criminali han-
 no sottoposta Vexcoi. E ciò si suppone averlo fatto la Corte,
 senza partecipazione di Roma. ma veramente di questo non
 sappiamo nulla

Si prega il M. R. Provinciale, a qui col Carlo

Terranova 1769. Il M. R. P. Provt. Sr. Equale
 Ben certo della carità della S. M. R. mi prendo l'ardimento a pregarla con questa, degnarsi nella presente Congregazione a delimitare più di famiglia il P. Serafino dalla Niglorenza. Egli son tante volte che mi richiede, e finora non è stata possibile di esser consolato. La prego dunque di consolarmi, se è possibile, ed prego che mi pare che debba ottenere il numero de' sacerdoti, specialmente perchè se tante volte, e tanto tempo siamo rimasti, meno di cinque non sarebbe a mio giudizio di licenza. Anzi ora qualche duca di più. Tanto maggiormente, che questo di più si ricerca in contrabbando per interesse, ma supplette le tante richieste fatte dal medesimo. Spero, che la S. M. R. sia per condiscendere benignamente, se lo sarà possibile a questa mia domanda, e con esibirmi ad ogni sua comando, de' doveri di servirlo, col bacio delle mani, ora chiederla V. beat. grazia, e confermarmi.

Epist. 163.

Un Predicatore dell' altra custodia prega il Reuino Generale che non ostante il Decreto della missa triennale, possa qui vedere Terrano 13. 17bre. 1769. Al Reuino P. Gen. Fr. Michel- Angelo da Migliorina.

Fr. Michel Ang. da Miglior. Predic. della Prova di Reg- gio in Calabria unilmo. Ore, e Sena della P. S. Reuina, supplicando e pone come essendo dimorato da quattro anni in questo Conuio di Ritiro di Terranova, deside- ra anche dimorare in appresso. E perche sono che in questa Congregazione devono richiamarsi alla propria, i Religiosi che sono dell' altra custodia, prega la P. S. Reuina, acciocche all' Ore sia conceduta la grazia di que- sti Religiosi, non trovandosi nella sua custodia al- tro Conuio di Ritiro. Tanto umilmente la supplica; e sperando che sia questo unilmo. risorso, conforme alla volonta del S. Padre re della P. S. Reuina, spera ancora dimettersi, conglorato, protettando che tutta opera a grazia del Rey. Et non si sa se si possa.

Epist. 164.

Al Reuino Genere si rimette al M. S. Provinciale.

Roma 3. 8bre 1769. Fr. Amato Mro. Gen. a Fr. Mich.

Gyponga V. P. al suo P. Provtè il desiderio, che
 ha di voler restare in questo luogo di Riva, e
 se ciò non potesse, sia per la prossima Congregazione
 gajone levata, e designata altrove, si uniformi
 alle disposizioni dei propri Superiori, che sono l'istesso,
 che quelle di qua. E pregandola di sue orazioni,
 mi confermarci paternamente affetto.

Epistola 16. di ...
 L'ampio ...
 ... in ...

Terram 17. ...
 Dovendosi per Decreto del nostro Revmo P. Generale
 farsi nella propria Congregazione ordinariamente tutti questi
 Frati, che più di tre anni avevamo dimorato nella stessa,
 per questo ho scritto al medesimo supplicandolo, che
 ciò non potendo si degnasse concedermi, di contin-
 nuare a trattenermi in questo Convento di Riva, ed
 esso Revmo Sic' si è benignato con una sua in data
 Roma li 3. d'Aprile 1769 rimetterci alla P. S. M. R. or-
 dinandoci di esporre a lei M. R. questo mio desiderio

per tanto colla presente mi fo animo ad esporlo, pre-
gando lei M. R. e il M. R. Diffinitorio di compiacersi
che io continui a trattenermi in questo Convento, e
stando ciò in mano della R. S. M. R., giacche il Revmo
P. Gente sene contenta, fidato nella sua carità spero,
che a gloria di Dio, e del S. Padre si degnerà consolarmi.
E nel mentre genuflesso le chiedo la S. bened. col bacio
delle sue S. m. payso a confermarmi.

Epist. 166.

Se possa absolversi il penitente che qui si confessa da capi
cui cenjura et sine da lui incorsi in altre diocesi. supposto
che il Confess. abbia la facoltà de' capi. Ragioni affermative
Terran. 31. Agosto 1769. Al Sig. D. Candeloro Malacrino
Fr. Gjuallo

Vi prego darmi soluzione del seguente caso che potete consul-
tare col Sig. D. Giuseppe Morisano, e con altri.
Venga uno a confessarsi, che essendo stato in molte diocesi, in
cui fece varj peccati, si suppone che di essi alcuni siano ri-
servati ad cenjura nelle rispettive diocesi. Si dimanda, che ha
da fare il Confessore? Assolverlo? Ma se incorse in capi cui
cenjura, la cenjura voi dite ha da togliersi da chi l'ha
posta. Si scriva dunque per le facoltà opportune. Ma co-
me? Si deve dunque scrivere a cinque, o sei Vescovi sino a

Napoli, sino in Venezia sino in Germania, ove si sup-
 pone aver colui dimorato? Se à tanto è obbligato
 il Confessore, vedera de' tanti imbarazzo? Ne lo saprei
 come scrivere al Patriarca di Venezia v. g. che mi dia la
 facoltà. Mi risponderebbe che delivoy non avendo egli che
 fare con Dioceani d'Oppido, di Reggio &c.
 Si aggiunga che il Confessore ne pure può sapere in parti-
 colare cosa ha da cercare, perché bisognerebbe aver sotto gli
 occhj i sinodi di tutti quei Vescovi. Ne mi dite, che non sapen-
 do può absolvere, perché io rispondo che essendo dubia la
 giurisdizione / giacché non sa se son riservati i casi col cen-
 sura, e in conseguenza se ha o no la facoltà / l'ignoranza
 non scusa. Inoltre ne anche io dico, ch'è dubia la
 giurisdizione: dico, ch'è certo di non averla in alcuni
 casi, benché non sappia in particolare circa quali casi non
 l'abbiano. Ed è certo moralmente di non averla, perché signora-
 teri una confessione lunga &c. Secondo l'uso universale
 de' Vescovi è certo il Confessore, che de' peccati confessati al-
 cuni devono essere riservati senza meno nelle rispettive Dio-
 cesi. Dunque non potrà absolvere ne anche col dire, che non
 sa la riserva, sapendola in genere benché non in individuo.
 Il però io mi do a credere che quella dottrina, che i casi
 col censura ^{riservati} risincoisa in altre Diocesi, non possono absol-
 versi v. g. da me, che in questa Diocesi ho la facoltà dal

mio Vescovo: tal dottrina, mi do a credere, che sia falsa
 e capace a far inquietare mezzo mondo se si vuole stare
 al retto discorso. E dico questo perchè alcuni non stanno
 poi al retto discorso: e danno tal dottrina, e non bada-
 no alle conseguenze; perchè venendo un Fornicatore a con-
 fessarsi da loro, l'assolvono, dicendo di non esser tenuto
 a vedere i casi, e le censure delle altre Diocesi. Come non
 son tenuti, se i casi in cenzura non possono assolversi, e
 esse il loro penitente ha tal caso, essi non hanno facoltà, re lo
 possono assolvere validamente? Come non son tenuti a vedere
 i casi delle altre Diocesi, se son tenuti a vedere quelli della pro-
 pria Diocesi: e trascurando vederli peccano, e s'espongono al
 pericolo di far nullo il Sacramento? Se dunque per i casi delle
 altre Diocesi non hanno facoltà, son tenuti a informarsi, e ad
 astenersi d'assolvere se pria non hanno veduto che no' c'è vi-
 serva, o se non anno ottenute le facoltà.

Insomma come non son tenuti, se sanno che il penitente che fece
 varj gravissimi peccati, fra quelli devono esser alcuni riser-
 vati in altre Diocesi in cenzura; e però, non devono usare il Con-
 fessorio, ma scrivere per un'altra et alibi, e munirsi delle facoltà
 per non esser al pericolo evidente di profanare il Sacramento:
 pericolo evidente dica secondo i loro principj.

Ma come diceva, non tutti stanno poi a' loro principj. E questa
 sarà la ragione che saltengono quei principj, perchè non pensano
 piu che tanto; e non attaccano la pratica delle conseguenze. Che
 vuole attaccar questa pratica si vede in un laberinto da cui non

trova uscita. Onde io thimerai meglio dirsi, che io possa assolvere da tutti quei casi cui cenzura, et sine, di cui ho la facoltà dal mio Vescovo: e sappia o non sappia che abbiano cenzura, perche una tal cenzura non è ab homine lata, che in tal caso ve'l concedo, che uno scomunicato per cedolorel dal Vescovo di Vienna da lui solo, e di sua sola facoltà può assolversi, sono anzi censure late a jure, per cui non s'è fatta causa ne cominciato, ne formato giudizio. E però possono assolversi da tutti i Confessori, che dal loro Vescovo hanno la facoltà supponendosi che questa sia l'intenzione della Chiesa, e di tutti i Vescovi, che devono cercare la salute delle anime, non la ruina, e la confusione. E conforme lo scomunicato da un Vescovo s'intende scomunicato da tutta la Chiesa: così chi da un Vescovo è assoluto si deve intendere assoluto da tutta la Chiesa; cioè che tutta la Chiesa, e tutti i Vescovi s'intendano convergenti; Non essendo, come dicea, la cenzura lata ab homine, e se volete non essendo il penitente venuto in fraudel per esser da me assoluto, che pure in tal caso voglio concederli, che non potrei assolverlo.

Finalmente il forathere che qui capita diventa suddito di questo Vescovo diocesano, e in tanto può assolversi da non riservati, o da riservati senza cenzura, perche a questo Vescovo è suddito. E se è suddito, perche s'ha da fare l'eccezione poi de' soli peccati riservati altrove ad cenzura? Non è arbitraria tale eccezione? e a sostenersi non bisognerebbe produrre dichiarazioni, e decreti espressi della Chiesa?

Vi prego riflettere, e far riflettere su queste ragioni, e darvi vis nostra per mio regolamento, e resto

Non obstanti dette ragioni, un Uomo dotto sostiene che non
si può da casi cu cenzura

Diaccio 19. 1769. L'Anno da fr. 1769.

Proposi al Sig^r Canon. Noviziano il vostro caso, il quale
al complesso di tutte le vostre ragioni rispose con due pa-
rteri: il certo che chi lega deve sciogliere, se uno dunque
fu legato dalle cenzure per li casi riservati nella Diocesi
di Milano v. g. deve essere dal Vescovo di Milano prosciolto.
Il Penitente, che si porta a piedi del Confessore in una
aliena Diocesi, o va in erode, e così siamo fuor di caso.
O va con certa fede, e si confessa i casi riservati colla
scomunica, ed il Confessore non può risolverlo. Alla vo-
stra obbiezione, che dovebbe ricorversi a tanti Vescovi per
quanti paesi ha girato, rispose, che senza tanto incom-
modo potrebbe ricorversi alla Sede, come si pratica
in difetto delle prove dello Stato libero, pericoli, che ha
vagrato per molti paesi: si ricorre in Roma, e si ob-
tiene la facoltà di esser amesso al giuramento suppletorio
per lo difetto dello Stato libero. Così si potrebbe regolare il
Confessore col Penitente, che ha vagato; ed è coscio d'aver
commesso i casi riservati colla scomunica nelle Diocesi rispettive.
Che se manca nel Penitente questa scienza, non bisogna
andar aggrarsi.

Quando e si difende aver la facoltà, come si fa ora da
Germania, Francia & disc. ~~che allora supplet~~ e-

Epist. 168.

Il P. Bernardo M^a da Reggio prega il Revmo Gen^o, che
dovendosi celebrare il Capit. raccomandando il Ritiro a' nuovi Superior
Terran. 6. Feb. 1770. Al. Revmo P. Gen^o, Fr. Bernardo M^a
Da Reggio

Si era degnata la P. S. Bevm^a, come mi assicurò con una
sua in data Roma 13. Apr. 1768, di confermare, ed appro-
vare questo Convento di Ritiro, eretto dal suo Revmo An-
tecessore. In cui s'attendesse da quei Frati, che spontanea-
mente avessero voluto ritirarsi alla gatta osservanza in co-
mune, e in particolare della Regola, e Costituzioni, e sacre
Costumanze della Provincia. Ora dovendosi fra poco celebrare
il nostro Capitolo Provinciale, ch'è necessario umiliare di-
nuovo le mie suppliche in ordine a detta Ritiro, per parte
anche di questa famiglia, e però essendo di sua volontà,
come da noi si spera, e si desidera, ch'esso Ritiro si con-
senti anche in appresso, la preghiamo degnarsi di manife-
stare questa sua volontà a' nuovi Superiori, che s'elegeranno
e raccomandare loro la conservazione di detto Convento, con
provvederlo di Superiori atti, e con ammettervi de' Religiosi
che vogliono ritirarsi; Poiché è certo, che se i Superiori lo-
cali non sono atti a mantenere, e promuovere la regolare os-
servanza, o se si collocano di famiglia quei Religiosi, che
non cercano Ritiro, o se si nega amettere quei, che lo cer-
cano, in ognuna di queste cose basterebbe a tutto distruggere.

Tanto ho stimato necessario supplicarla. E sapendo che la S.^a R.^{ev}ma niente più abbia a cuore, che di promuovere la veglianza osservanza, speriamo altrè, che si degnerà animare vie più col suo zelo, il zelo de' nostri Superiori, condiscepolando a queste nostre umilissime suppliche; quali altra mira non hanno, per quello a noi sembra, che la gloria di Dio, e il bene dell' Anima. Onde baciandole genuflesso le S.^e mani, e chiedendole la S.^a benedizione: resto.

La risposta si degni indirizzarla in Napoli, Montecione per Guardanalle, ove dovri portarimi per la predica quaresimale.

Epist. 169

Si informa il Commissar. Gener. del Ritiro, e si prega che dovendosi celebrare il nostro Capitolo si degni raccomandarlo a nuovi Superiori.

Torran. 26. Marzo 1770. Al Revmo. P. Commiss. Gentl. Fr. E.

Fr. Egualdo da Reggio Predicatore, ed ex-lettore Capucc. Umilmo Oratore, e suddito della S.^a R.^{ev}ma supplicando e p.^{re}, come essendosi dal Revmo. P. Generale da Colindrey eretto in questa Provincia una Conventu di Ritiro, in cui congregati quei Frati, che spontaneamente avessero voluto, si attendesse in particolare, e in comune alla esatta osservanza della Regola, Costituzione, e sane costumanze della Provincia, e qual Convento so benuto poi dal Revmo. P. Vicario Generale, e confermato dal presente Revmo. P. Generale, col consenso anche de' Su-